

Deliberazione 14 aprile 2008 - ARG/gas 46/08

Determinazione del vincolo sui ricavi di distribuzione delle delle società Acquambiente Marche S.r.l., AIMAG S.p.A., Arcalgas Progetti S.p.A., Coingas S.p.A., EGEA – Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A., Enel Rete Gas S.p.A., Enia S.p.A., Erogasmet S.p.A., Gestioni Valdichiana S.p.A., Intesa S.p.A., Iris – Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.A., Italcogim Reti S.p.A., Molteni S.p.A., Pasubio Group S.r.l., Publireti S.r.l., SGR Reti S.p.A. e Veneto Distribuzione S.p.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 aprile 2008

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata ed intergrata (di seguito: deliberazione n. 237/00);
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2005, n. 171/05, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 171/05);
- la deliberazione dell'Autorità 19 febbraio 2002, n. 217/02 (di seguito: deliberazione n. 217/02);
- la deliberazione dell'Autorità 12 febbraio 2003, n. 11/03 (di seguito: deliberazione n. 11/03);
- la deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2003, n. 45/03 (di seguito: deliberazione n. 45/03);
- la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2003, n. 83/03 (di seguito: deliberazione n. 83/03);
- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2003, n. 87/03 (di seguito: deliberazione n. 87/03);
- la deliberazione dell'Autorità 29 ottobre 2003, n. 124/03 (di seguito: deliberazione n. 124/03);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2003, n. 161/03 (di seguito: deliberazione n. 161/03);

- la deliberazione dell'Autorità 5 febbraio 2004, n. 09/04 (di seguito: deliberazione n. 09/04);
- la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2004, n. 42/04 (deliberazione n. 42/04);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2004, n. 101/04 (di seguito: deliberazione n. 101/04);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2004, n. 249/04 (di seguito: deliberazione n. 249/04);
- la deliberazione dell'Autorità 2 gennaio 2006, n. 08/06 (di seguito: deliberazione n. 08/06);
- la deliberazione dell'Autorità 21 marzo 2006, n. 57/06 (di seguito: deliberazione n. 57/06);
- la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2006, n. 120/06 (di seguito: deliberazione n. 120/06);
- la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2006, n. 127/06 (di seguito: deliberazione n. 127/06);
- la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2006, n. 161/06 (di seguito: deliberazione n. 161/06);
- la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2006, n. 218/06 (di seguito: deliberazione n. 218/06);
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 295/06 (di seguito: deliberazione n. 295/06);
- la deliberazione dell'Autorità 16 gennaio 2007, n. 07/07 (di seguito: deliberazione n. 07/07);
- la deliberazione dell'Autorità 7 marzo 2007, n. 53/07 (di seguito: deliberazione n. 53/07);
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2007, n. 125/07 (di seguito: deliberazione n. 125/07);
- la deliberazione dell'Autorità 15 ottobre 2007, n. 261/07 (di seguito: deliberazione n. 261/07);
- la deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2007, n. 293/07 (di seguito: deliberazione n. 293/07);
- la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2007, n. 321/07 (di seguito: deliberazione n. 321/07);
- la deliberazione dell'Autorità 28 gennaio 2008, n. 07/08 (di seguito: deliberazione n. 07/08);
- la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 13 giugno 2001, n. 6691/01;
- la decisione del Consiglio di Stato 4 settembre 2002, n. 4448/02;
- la sentenza del Tar Lombardia 17 maggio 2004, n. 1711/04;
- le decisioni del Consiglio di Stato 16 marzo 2006, n. 1399/06, 16 marzo 2006, n. 1400/06, 16 marzo 2006, n. 1401/06, 16 marzo 2006, n. 1402/06, 16 marzo 2006, n. 1403/06, 16 marzo 2006, n. 1404/06, 16 marzo 2006, n. 1405/06, 16 marzo 2006, n. 1406/06, 16 marzo 2006, n. 1407/06, 16 marzo 2006, n. 1408/06, 16 marzo 2006, n. 1409/06, 16 marzo 2006, n. 1410/06, 16 marzo 2006, n. 1411/06, 16 marzo 2006, n. 1413/06, 16 marzo 2006, n. 1414/06, 11 aprile 2006, n. 2003/06, 11 aprile 2006, n. 2005/06, 11 aprile 2006, n. 2007/06, 20 aprile 2006, n. 2201/06, 20 aprile 2006, n. 2203/06, 20 aprile 2006, n. 2204/06, 20 aprile 2006, n. 2207/06, 20 aprile 2006, n. 2209/06, 20 aprile 2006,

- n. 2210/06, 20 aprile 2006, n. 2211/06, 20 aprile 2006, n. 2212/06, 20 aprile 2006, n. 2216/06, 20 aprile 2006, n. 2217/06, 20 aprile 2006, n. 2218/06, 22 maggio 2006, n. 2444/06, 29 maggio 2006, n. 3272/06, 29 maggio 2006, n. 3274/06;
- le sentenze del Tar Lombardia 14 marzo 2006, n. 613/06, 14 marzo 2006, n. 919/06 e 14 aprile 2006, n. 1011/06;
 - le decisioni del Consiglio di Stato 22 giugno 2007, n. 3476/07, 10 maggio 2007, n. 2242/07 e 10 maggio 2007, n. 2243/07.

Considerato che:

- con deliberazione n. 237/00, l’Autorità ha individuato i criteri di determinazione delle tariffe per la distribuzione del gas e la fornitura ai clienti del mercato vincolato per il primo periodo di regolazione (dall’1 gennaio 2001 al 30 settembre 2004), stabilendo che:
 - l’ambito tariffario è l’ambito di determinazione delle tariffe, formato dall’insieme delle località servite attraverso il medesimo impianto di distribuzione;
 - per ciascuna località costituente l’ambito tariffario, il vincolo sui ricavi di distribuzione (VRD) è pari alla somma delle componenti rappresentative dei costi riconosciuti di gestione (CGD) e di capitale (CCD) relativi all’attività di distribuzione;
 - la componente CGD e la componente CCD del vincolo sui ricavi di distribuzione sono calcolate attraverso un metodo parametrico sulla base delle principali determinanti di costo (numero dei siti di prelievo dei clienti finali, lunghezza della rete sottostradale, volumi distribuiti);
- tale deliberazione, su ricorso promosso dal consorzio CONSIAG di Prato (di seguito: CONSIAG) è stata annullata dal Tar Lombardia, con sentenza n. 6691/01, confermata dalla decisione del Consiglio di Stato n. 4448/02, nella parte in cui:
 - stabilisce che il costo del capitale investito rilevi attraverso criteri parametrici e non in base ai dati concreti della singola gestione, ove sussistenti;
 - pone a base del metodo parametrico - in sé, non illegittimo - un campione non significativo di esercenti, in quanto non sufficientemente rappresentativo della frammentarietà del settore della distribuzione;
 - prevede che, nel caso di servizio svolto in forma associata, l’ambito tariffario coincida con l’insieme delle località servite, individuando singoli VRD riferiti a ciascuna località, e non con l’ambito tariffario complessivamente inteso, poiché *“in tal modo si realizza un effetto penalizzante il consorzio, perché i costi riconosciuti per le singole località che compongono il consorzio medesimo, sommati insieme sono inferiori a quello risultante per l’aggregato consortile unitariamente considerato (ambito tariffario)”*;
- con deliberazione n. 87/03, in ottemperanza alle suddette pronunce, l’Autorità ha introdotto una procedura di calcolo del capitale investito fondata sul metodo storico rivalutato, cui potevano accedere gli esercenti che disponevano di dati concreti;

- con deliberazioni n. 124/03, n. 161/03, n. 09/04, n. 42/04, n. 249/04, l’Autorità ha approvato le proposte tariffarie per l’anno termico 2003 – 2004 presentate dalle società Acquambiente Marche S.r.l., AIMAG S.p.A., Arcalgas Progetti S.p.A., Coingas S.p.A., EGEA – Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A., Enel Rete Gas S.p.A., Enia S.p.A., Erogasmet S.p.A., Gestioni Valdichiana S.p.A., Intesa S.p.A., Iris – Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.A., Italcogim Reti S.p.A., Molteni S.p.A., Pasubio Group S.r.l., Publireti S.r.l., SGR Reti S.p.A. e Veneto Distribuzione S.p.A.;
- con deliberazione n. 170/04, sono stati definiti i criteri per le tariffe di distribuzione del gas naturale per il secondo periodo regolatorio (1 ottobre 2004 - 30 settembre 2008);
- tale deliberazione, superando le rigidità che caratterizzavano il sistema tariffario introdotto dalla delibera n. 237/00, che prevedeva un metodo di calcolo del VRD fondato esclusivamente sul metodo parametrico, prevede che:
 - il VRD possa essere calcolato per ogni località attraverso il metodo ordinario, a partire dal valore del VRD determinato per il primo periodo di regolazione ed aggiornato in base ai nuovi investimenti realizzati e a criteri di efficientamento obbligatori;
 - in via alternativa, a scelta dell’esercente, il VRD possa essere determinato *ex novo* a partire dall’anno termico 2003 – 2004 attraverso il metodo individuale; tale metodo amplia gli orizzonti di tutela richiesti dal giudice amministrativo nelle sopra richiamate pronunce, perché:
 - a) il metodo individuale consente di determinare l’intero vincolo sui ricavi (sia i costi di gestione che i costi del capitale investito) sulla base dei dati concreti di ciascun esercente;
 - b) tutti gli esercenti possono accedere al metodo individuale, in quanto le informazioni necessarie sono desumibili dai libri contabili che tutte le imprese sono tenute ad avere, stante l’obbligo di certificazione dei bilanci a partire dal 1 gennaio 2001, ai sensi dell’articolo 14, comma 10, del decreto legislativo n. 164/00;
 - c) il metodo individuale supera la distinzione tra vincolo determinato sulla base delle singole località, ovvero del loro insieme unitariamente considerato, in quanto rilevano i costi sostenuti dall’impresa nel suo complesso, indipendentemente dall’assetto territoriale con cui viene svolto il servizio di distribuzione;
- con deliberazione n. 171/05, sono state definite le modalità applicative del regime individuale di cui alla deliberazione n. 170/04, in particolare, prevedendo - all’articolo 5.9 dell’Allegato A alla deliberazione - che l’istanza di determinazione, sulla base del metodo individuale, del vincolo sui ricavi complessivo dell’impresa debba essere respinta nel caso in cui il VRD determinato in esito all’istruttoria individuale risulti inferiore alla sommatoria dei VRD di località determinati secondo il regime ordinario ai sensi della deliberazione n. 170/04;
- con ricorsi presentati al Tar Lombardia e successivi appelli incidentali dinanzi al Consiglio di Stato avverso le sentenze di primo grado, numerosi esercenti il servizio di distribuzione del gas - tra cui anche le società AIMAG S.p.A., Intesa S.p.A. e SGR Reti S.p.A. - hanno impugnato la deliberazione n. 170/04, in particolare, sostenendo l’illegittimità del metodo ordinario di calcolo del VRD

2003 - 2004, in quanto ritenuto inattendibile, perché fondato sul mero aggiornamento del VRD determinato sulla scorta della delibera n. 237/00, già annullata dal Tar Lombardia (sentenza n. 6691/01);

- il Consiglio di Stato, con decisioni n. 1399/06, n. 1400/06, n. 1401/06, n. 1402/06, n. 1403/06, n. 1404/06, n. 1405/06, n. 1406/06, n. 1407/06, n. 1408/06, n. 1409/06, n. 1410/06, n. 1411/06, n. 1413/06, n. 1414/06, n. 2003/06, n. 2005/06, n. 2007/06, n. 2201/06, n. 2203/06, n. 2204/06, n. 2207/06, n. 2209/06, n. 2210/06, n. 2211/06, n. 2212/06, n. 2216/06, n. 2217/06, n. 2218/06, n. 2444/06, n. 3272/06, n. 3274/06 - dando atto del radicale mutamento del contesto normativo e fattuale - ha respinto i suddetti appelli incidentali, per le seguenti ragioni:
 - la precedente deliberazione n. 237/00 era stata annullata, perché l'“eccezionalità” dell'accesso alla metodologia individuale di calcolo (accessibile solo all'esercente che disponesse di dati concreti, ai sensi della deliberazione n. 87/03) ha enfatizzato l'esigenza che la metodologia parametrica fosse in grado di riflettere la ricca fenomenologia delle forme di gestione del servizio, nonché le conseguenti specificità che connotano ciascuna di tali forme;
 - la deliberazione n. 170/04 consente a tutti gli esercenti di determinare l'intero vincolo sui ricavi sulla base del metodo individuale - che così perde ogni carattere di eccezionalità - ampliando gli orizzonti di tutela richiesti dalle pronunce del Tar Lombardia;
 - a fronte di una tale ampia possibilità riconosciuta dal nuovo sistema e della piena tutela che esso offre a tutti gli esercenti il servizio, vengono meno le esigenze, emerse nel primo periodo di regolazione, di adeguare le “rigidità” del metodo parametrico alla ricca fenomenologia delle gestioni del servizio che caratterizza il settore;
 - pertanto, non v'è alcuna esigenza che il metodo parametrico sia rappresentativo della peculiarità di ciascun esercente;
 - il metodo “ordinario” è infatti uno strumento alternativo del quale può disporre l'esercente che ritiene assicurata, dalle tariffe approvate dall'Autorità per il precedente anno termico, un'adeguata copertura dei costi sostenuti per l'erogazione del servizio;
- deliberazione n. 218/06, l'Autorità ha integrato la deliberazione n. 170/04, introducendo l'articolo 7.1.5, che riconosce, anche in regime ordinario, maggiori ricavi per le imprese che abbiano effettuato operazioni di concentrazione del servizio, a decorrere dall'anno 2002 – 2003; e che tali maggiori ricavi vengono riconosciuti in considerazione del fatto che, ove sia riscontrabile un aumento dei costi della gestione in forma aggregata, questo potrebbe avvenire nei primi anni di esercizio, quando le sinergie economiche non hanno ancora esplicato i loro effetti.

Considerato che:

- con note del 2 luglio 2007 (prot.16216), 12 dicembre 2007 (prot.32785), 28 gennaio 2008 (prot.2801), 5 febbraio 2008 (prot.3063), 29 giugno 2007 (prot.16046), 5 luglio 2007 (prot.16796), 12 dicembre 2007 (prot.32784), 6 febbraio 2008 (prot.3306), rispettivamente le società Acquambiente Marche

- S.p.A, Arcalgas Progetti S.p.A., EGEA S.p.A., Erogasmet S.p.A., Gestioni Valdichiana S.p.A., Intesa S.p.A., Italcogim Reti S.p.A. e Molteni S.p.A. hanno richiesto la rideterminazione del VRD per il primo e secondo periodo di regolazione;
- con note del 30 ottobre 2006 (prot. 27060), 8 ottobre 2007 (prot. 27286), 19 febbraio 2007 (prot. 3880), 6 luglio 2007 (prot. 16931), 6 agosto 2007 (prot. 21018), 16 novembre 2007 (prot. 30855) e 16 gennaio 2008 (prot. 1125), 28 giugno 2007 (prot.15810), rispettivamente le società Iris S.p.A., Enel Rete Gas S.p.A., AIMAG S.p.A., Publireti S.r.l., Enia S.p.A., Veneto Distribuzione S.p.A., Coingas S.p.A. e SGR Reti S.p.A. hanno richiesto la rideterminazione del VRD dell'anno termico 2003-2004, e, conseguentemente, per ciascuno degli anni termici ricadenti nel secondo periodo di regolazione;
 - con nota del 6 giugno 2007 (prot.13671), la società Pasubio Group S.r.l. ha richiesto la rideterminazione del VRD a partire dall'anno termico 2006 2007;
 - per l'anno termico 2007 – 2008, l'Autorità ha approvato:
 - con deliberazione n. 261/07, in via provvisoria, le proposte tariffarie presentate dalle società AIMAG S.p.A., Enel Rete Gas S.p.A., Gestioni Valdichiana S.p.A., Intesa S.p.A., Publireti S.r.l., SGR Reti S.p.A. ed in via definitiva, le proposte tariffarie presentate da Coingas S.p.A., Erogasmet S.p.A., Italcogim Reti S.p.A., Molteni S.p.A., e Veneto Distribuzione S.p.A.;
 - con deliberazione n. 293/07, in via provvisoria, la proposta tariffaria presentata da Acquambiente Marche S.r.l. e, in via definitiva, la proposta tariffaria da Arcalgas Progetti S.p.A.;
 - con deliberazioni n. 321/07, in via provvisoria, le proposte tariffari presentate da Iris S.p.A. e Pasubio Group S.r.l. e, in via definitiva, le proposte tariffarie presentate da EGEA S.p.A. e dalla società Enel Rete Gas S.p.A. relativamente all'ambito di Rionero in Valture;
 - con deliberazione n. 07/08, in via provvisoria, la proposta tariffaria presentata da Enia S.p.A.;
 - con lettere EF/M07/6137/em, EF/M07/6138/em, EF/M07/6139/em, EF/M07/6141/em, EF/M07/6142/em EF/M07/6143/em, EF/M07/6144/em, EF/M07/6145/em, EF/M07/6146/em, EF/M07/6147/em, EF/M07/6148/em, EF/M07/6149/em del 20 dicembre 2007, 000367 del 9 gennaio 2008, EF/M08/5233, EF/M08/5228, EF/M08/5237 e EF/M08/5238 del 25 febbraio 2008, gli uffici dell'Autorità hanno effettuato alle predette società la comunicazione prevista dall'articolo 16, comma 1, del dPR n. 244/01, prospettando il diniego della rettifica del VRD;
 - in data 26 febbraio 2008 e in data 10 aprile 2008, si sono svolte le audizioni finali di cui agli articoli 16, comma 3 e 10, comma 5, del dPR n. 244/01, delle società Arcalgas Progetti S.p.A., EGEA S.p.A., Gestioni Valdichiana S.p.A., Intesa S.p.A., Italcogim Reti S.p.A. e SGR Reti S.p.A., nel corso delle quali il Collegio dell'Autorità ha consentito alle società di depositare una memoria difensiva;
 - nelle memorie così acquisite, le società Arcalgas Progetti S.p.A., EGEA S.p.A., Gestioni Valdichiana S.p.A., Intesa S.p.A., Italcogim Reti S.p.A. e SGR Reti S.p.A. svolgono le seguenti argomentazioni:

- le deliberazioni di approvazione tariffaria del primo periodo di regolazione sarebbero nulle per elusione/violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tar Lombardia n. 6691/01, che ha annullato in parte la deliberazione n. 237/00;
- pur non avendo mai impugnato le suddette deliberazioni, le società hanno contestato una situazione di acquiescenza a tali provvedimenti;
- la deliberazione n. 170/04 avrebbe introdotto, nel secondo periodo di regolazione, due metodi – quello ordinario e quello individuale – che non sono alternativi tra loro, ma genererebbero una disparità di trattamento tra gli esercenti;
- anche le deliberazioni di approvazione tariffaria del secondo periodo di regolazione sarebbero nulle per effetto della sentenza del Tar Lombardia n. 6691/01;
- i giudicati formatosi sulle decisioni del Consiglio di Stato 22 maggio 2007, n. 3476/07, 10 maggio 2007, n. 2242/07 e 10 maggio 2007 n. 2243/07 sarebbero estensibili a tali società, anche se soggetti terzi;
- il metodo individuale – disciplinato dalla deliberazione n. 171/05 – non sarebbe accessibile a tutti gli esercenti;
- in particolare la società SGR Reti S.p.A. ha sostenuto che le decisioni del Consiglio di Stato rese sulla deliberazione n. 170/04 non si riferirebbero alla medesima questione oggetto della loro richiesta, cioè la determinazione del VRD 2003 – 2004 secondo il metodo ordinario per ambiti tariffari costituiti da più località.

Considerato che:

- l'istanza di rideterminazione è stata avanzata dalle società Acquambiente Marche S.p.A., Arcalgas Progetti S.p.A., EGEA S.p.A., Erogasmet S.p.A., Gestioni Valdichiana S.p.A., Intesa S.p.A., Italcogim Reti S.p.A. e Molteni S.p.A., ai fini della rettifica del VRD del primo e secondo periodo di regolazione;
- l'istanza di rideterminazione del VRD 2003 – 2004 è stata avanzata dalle società Iris S.p.A., Enel Rete Gas S.p.A., AIMAG S.p.A., Publireti S.r.l., Enia S.p.A., Veneto Distribuzione S.p.A., Coingas S.p.A. e SGR Reti S.p.A. ai soli fini del calcolo in regime ordinario del VRD di ciascuno degli anni termici ricadenti nel secondo periodo di regolazione, ad eccezione della società Pasubio Group S.r.l. che ha chiesto la rettifica a partire dall'anno termico 2006 – 2007;
- le istanze di rettifica dei VRD 2003 – 2004 devono essere respinte, per le seguenti ragioni;
- nel primo periodo di regolazione (dal 1 gennaio 2001 al 30 settembre 2004), l'Autorità ha ottemperato al giudicato formatosi sulla sentenza del Tar Lombardia n. 6691/01, confermata dalla decisione del Consiglio di Stato n. 4448/02 – che avevano annullato in parte la deliberazione n. 237/00 – con le deliberazioni n. 87/03 e 170/04;
- tale ottemperanza è stata riconosciuta pienamente legittima nelle decisioni del Consiglio di Stato n. 1399/06, n. 1400/06, n. 1401/06, n. 1402/06, n. 1403/06, n. 1404/06, n. 1405/06, n. 1406/06, n. 1407/06, n. 1408/06, n. 1409/06, n. 1410/06, n. 1411/06, n. 1413/06, n. 1414/06, n. 2003/06, n. 2005/06,

- n. 2007/06, n. 2201/06, n. 2203/06, n. 2204/06, n. 2207/06, n. 2209/06, n. 2210/06, n. 2211/06, n. 2212/06, n. 2216/06, n. 2217/06, n. 2218/06, n. 2444/06, n. 3272/06, n. 3274/06, che ha espressamente affermato che il radicale mutamento di contesto normativo e fattuale, in relazione al quale era intervenuto l'annullamento della deliberazione n. 237/00, "consente di reputare superate le ragioni delle illegittimità originariamente colte con riguardo alla precedente delibera tariffaria";
- nel corso del primo periodo di regolazione, nessuna delle società istanti - a differenza di altri esercenti - ha richiesto l'applicazione al proprio ambito tariffario del giudicato formatosi sulla sentenza Tar Lombardia n. 6691/01, né ha impugnato le proposte tariffarie approvate dall'Autorità;
 - durante tale periodo, le società istanti hanno applicato nei rispettivi ambiti tariffari le tariffe di distribuzione approvate dall'Autorità - nonostante che le vicende giudiziarie relative alla deliberazione n. 237/00 fossero note sin dal 2001 - senza mai opporre contestazione e di fatto liberamente ed univocamente accettandone gli effetti;
 - per tali società, il VRD 2003 – 2004 è stato definitivamente approvato con le deliberazioni n. 124/03, n. 161/03, n. 09/04, n. 42/04, n. 249/04, mai impugunate e tuttora pienamente valide ed efficaci nei confronti dei destinatari;
 - il principio di certezza del sistema tariffario fissato dall'articolo 1 della legge n. 481/95 e il più generale principio di certezza del diritto rendono non più contestabili situazioni che si sono consolidate per effetto del decorso dei termini di impugnazione e dell'acquiescenza prestata dai soggetti interessati;
 - per il secondo periodo di regolazione (dal 1 ottobre 2004 – al 30 settembre 2008), la fonte normativa di disciplina delle tariffe di distribuzione è la deliberazione n. 170/04;
 - l'articolo 7 di tale deliberazione detta i criteri per la determinazione del VRD secondo il regime ordinario;
 - tale disciplina è applicata a tutti gli esercenti che, non optando per il regime individuale, hanno deciso di mantenere il metodo ordinario di calcolo delle tariffe;
 - la legittimità del metodo ordinario di calcolo del VRD è stata affermata dal Consiglio di Stato, il quale - su appello incidentale di numerosi esercenti sulla specifica questione della determinazione del VRD 2003 – 2004 per ambiti tariffari costituiti da più località – ha espressamente escluso che il metodo parametrico debba essere rappresentativo della peculiarità di ciascun esercente, essendo uno strumento alternativo del quale può disporre l'impresa che ritiene assicurata, dalle tariffe approvate dall'Autorità per il precedente anno termico, un'adeguata copertura dei costi sostenuti dal servizio (Consiglio di Stato n. 1399/06, n. 1400/06, n. 1401/06, n. 1402/06, n. 1403/06, n. 1404/06, n. 1405/06, n. 1406/06, n. 1407/06, n. 1408/06, n. 1409/06, n. 1410/06, n. 1411/06, n. 1413/06, n. 1414/06, n. 2003/06, n. 2005/06, n. 2007/06, n. 2201/06, n. 2203/06, n. 2204/06, n. 2207/06, n. 2209/06, n. 2210/06, n. 2211/06, n. 2212/06, n. 2216/06, n. 2217/06, n. 2218/06, n. 2444/06, n. 3272/06, n. 3274/06);
 - in alternativa al regime ordinario, la deliberazione n. 170/04 – come precisato dalle richiamate pronunce del Consiglio di Stato – ha consentito l'accesso a tutti gli esercenti al metodo individuale, al fine di superare le "rigidità" del metodo

parametrico rispetto alla ricca fenomenologia delle gestioni del servizio di distribuzione;

- le censure mosse dalle società istanti avverso entrambe le metodologie di calcolo del VRD previste dalla deliberazione n. 170/04 sono quindi tardive, poiché hanno per oggetto questioni già risolte positivamente da decisioni del Consiglio di Stato passate in giudicato;
- anche l'obiezione sollevata dalla società SGR Reti S.p.A. sull'oggetto dei giudicati formatisi sulla deliberazione n. 170/04 deve essere respinta: le decisioni del Consiglio di Stato sono intervenute proprio sulla medesima questione sollevata dalle società istanti - l'illegittimità del metodo ordinario di calcolo del VRD 2003 – 2004 per gli ambiti tariffari costituiti da più località - come risulta, tra l'altro, dai punti 3 e I.6 dell'appello incidentale proposto dalla stessa SGR Reti S.p.A. (prot. 014657 del 4 luglio 2005);
- tutte le società istanti hanno optato per il metodo ordinario e, pertanto, ai sensi dell'articolo 7 della deliberazione n. 170/04, il vincolo sui ricavi di località per l'anno 2003 – 2004 è quello determinato dalle deliberazioni n. 124/03, n. 161/03, n. 09/04, n. 42/04, n. 249/04, mai impugnate;
- la rideterminazione del VRD 2003 – 2004, richiesta da tali società, non è consentita, per il regime ordinario, dalla deliberazione n. 170/04, la quale ha costruito un sistema tariffario, certo e trasparente, che rende disponibile agli esercenti la scelta tra due metodi alternativi di calcolo, quello ordinario e quello individuale;
- inoltre, i giudicati formatisi sulle decisioni del Consiglio di Stato 22 giugno 2007, n. 3476/07, 10 maggio 2007, n. 2242/07 e 10 maggio 2007, n. 2243/07 non sono estensibili a tali società in quanto soggetti terzi;
- con tali pronunce, il Consiglio di Stato ha annullato le note EF/M05/2171/em del 20 maggio 2005, EF/M05/1200/em del 23 marzo 2005 e EF/M05/12017em del 23 marzo 2005, con cui la Direzione Tariffe ha rigettato le richieste di rettifica del VRD 2003 – 2004 rispettivamente delle società Ascopiave S.p.A., Napoletana Gas S.p.A. e Toscana Gas S.p.A., per l'illegittimità della motivazione;
- l'estensione di tali giudicati - che ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile fanno stato esclusivamente tra le parti – a soggetti estranei ai relativi giudizi è una facoltà ampiamente discrezionale dell'Amministrazione, che deve essere adeguatamente motivata con specifiche ragioni di pubblico interesse;
- nella fattispecie sussistono specifici motivi di interesse pubblico che non consentono la suddetta estensione dei giudicati al solo fine di ottenere la rettifica del VRD 2003 –2004 da parte delle imprese istanti, in quanto:
 - non è consentita dalla deliberazione n. 170/04, che ha efficacia generale e vincolante nei confronti di tutti gli esercenti e della stessa Autorità;
 - determina, a discapito dei consumatori un indebito e non previsto aumento della tariffa di distribuzione, con conseguente pregiudizio anche sulla certezza del sistema tariffario.

Ritenuto che:

- per le suddette ragioni non vi sono i presupposti per accogliere la richiesta di nuova determinazione del VRD avanzata dalle società Acquambiente Marche

S.r.l., AIMAG S.p.A., Arcalgas Progetti S.p.A., Coingas S.p.A., EGEA – Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A., Enel Rete Gas S.p.A., Enia S.p.A., Erogasmet S.p.A., Gestioni Valdichiana S.p.A., Intesa S.p.A., Iris – Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.A., Italcogim Reti S.p.A., Molteni S.p.A., Pasubio Group S.r.l., Publireti S.r.l., SGR Reti S.p.A. Veneto Distribuzione S.p.A.

DELIBERA

1. di confermare la validità delle tariffe di distribuzione approvate, per l'anno termico 2007-2008, con deliberazioni n. 261/07 e di rigettare la richiesta di nuova determinazione del vincolo sui ricavi di distribuzione e di modifica delle tariffe avanzata dalle società AIMAG S.p.A., Coingas S.p.A., Enel Rete Gas S.p.A., Erogasmet S.p.A., Molteni S.p.A., Publireti S.r.l., Veneto Distribuzione S.p.A., Gestioni Valdichiana S.p.A., Intesa S.p.A., Italcogim Reti S.p.A. e SGR Reti S.p.A.;
2. di confermare la validità delle tariffe di distribuzione approvate, per l'anno termico 2007-2008, con deliberazioni n. 293/07 e di rigettare la richiesta di nuova determinazione del vincolo sui ricavi di distribuzione e di modifica delle tariffe avanzata dalle società Acquambiente Marche S.r.l. e Arcalgas Progetti S.p.A.;
3. di confermare la validità delle tariffe di distribuzione approvate, per l'anno termico 2007-2008, con deliberazioni n. 321/07 e di rigettare la richiesta di nuova determinazione del vincolo sui ricavi di distribuzione e di modifica delle tariffe avanzata dalle società Iris S.p.A., EGEA – Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A., Pasubio Group S.r.l. e dalla società Enel Rete Gas S.p.A. relativamente all'ambito di Rionero in Vulture;
4. di confermare la validità delle tariffe di distribuzione approvate, per l'anno termico 2007-2008, con deliberazione n. 07/08 e di rigettare la richiesta di nuova determinazione del vincolo sui ricavi di distribuzione e di modifica delle tariffe avanzata dalla società Enia S.p.A.;
5. di comunicare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alle società Acquambiente Marche S.r.l., AIMAG S.p.A., Arcalgas Progetti S.p.A., Coingas S.p.A., EGEA – Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A., Enel Rete Gas S.p.A., Enia S.p.A., Erogasmet S.p.A., Gestioni Valdichiana S.p.A., Intesa S.p.A., Iris – Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.A., Italcogim Reti S.p.A., Molteni S.p.A., Pasubio Group S.r.l., Publireti S.r.l., SGR Reti S.p.A. e Veneto Distribuzione S.p.A.;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

14 aprile 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis